

## RELAZIONE

### 1. QUADRO GENERALE DELLA NUOVA DIRETTIVA RELATIVA AGLI STRUMENTI PER PESARE A FUNZIONAMENTO NON AUTOMATICO.

La direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, pubblicata sulla GUCE il 29 marzo 2014, deve essere recepita, per espressa previsione contenuta nella stessa (cfr. articolo 44), entro il 19 aprile 2016, per essere integralmente applicata entro il successivo 20 aprile 2016. Si rammenta che gli strumenti per pesare a funzionamento automatico sono invece oggetto della direttiva 2014/32/UE ed in particolare del suo allegato VIII (MI-006).

L'esigenza di procedere con la predetta direttiva 2014/31/UE ad una rifusione delle disposizioni vigenti in materia, nasce dalla constatazione che la precedente analoga direttiva 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 23 aprile 2009, relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, ha subito nel tempo sostanziali modificazioni e dalla necessità di apportare anche nuove modifiche procedendo opportunamente, a fini di chiarezza, alla sua rifusione.

Occorreva inoltre tener conto degli effetti innovativi connessi al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme generali, applicabili quindi anche per gli strumenti per pesare, in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce norme riguardanti l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE.

Lo stesso si deve considerare relativamente agli effetti sul quadro normativo europeo in materia di strumenti per pesare anche della decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce principi generali e disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale, in modo da fornire una base coerente per la revisione o la rifusione di tale normativa.

Per una più puntuale illustrazione degli obiettivi e dei contenuti della nuova Direttiva si può fare riferimento alle principali considerazioni contenute nelle sue premesse.

La direttiva da recepire disciplina gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico che sono nuovi sul mercato dell'Unione al momento della loro immissione sul mercato, vale a dire gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico nuovi prodotti da un fabbricante stabilito nell'Unione o quelli, nuovi o usati, importati da un paese terzo, e si applica a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza, con l'obiettivo di tutelare il pubblico contro la possibilità di ottenere risultati scorretti dalle operazioni di pesatura effettuate mediante strumenti per pesare a funzionamento non automatico utilizzati in talune categorie di applicazioni.

Al fine di garantire la correttezza delle operazioni di pesatura per le applicazioni ritenute per le quali vi è interesse pubblico alla affidabilità della misura, è essenziale la conformità degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico con i requisiti essenziali stabiliti in termini unitari dalla direttiva per l'intero mercato europeo.

Come per tutte le direttive del nuovo approccio è previsto che gli operatori economici sono responsabili della conformità degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico ai

requisiti fissati dalla direttiva, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione degli interessi pubblici disciplinati dalla direttiva e una concorrenza leale sul mercato dell'Unione

Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione devono adottare, secondo una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti, le misure necessarie per garantire la messa a disposizione sul mercato solo di strumenti conformi alla direttiva.

Il fabbricante, possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, si trova nella posizione migliore per eseguire la procedura di valutazione della conformità che rimane, quindi, suo obbligo esclusivo.

È necessario garantire che gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi alle prescrizioni stabilite dalla direttiva e in particolare che i fabbricanti abbiano effettuato adeguate procedure di valutazione della conformità in merito a tali strumenti. È pertanto previsto che gli importatori si assicurino di immettere sul mercato strumenti conformi alle prescrizioni stabilite dalla direttiva, che siano state effettuate le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura strumenti e la documentazione elaborata dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di controllo.

All'atto dell'immissione sul mercato di uno strumento per pesare a funzionamento non automatico, ogni importatore deve indicare sullo strumento in questione il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo postale al quale può essere contattato. Sono previste eccezioni per i casi in cui l'importatore debba aprire l'imballaggio per apporre il proprio nome e indirizzo sullo strumento.

Il distributore mette gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico a disposizione sul mercato dopo che il fabbricante o l'importatore li ha immessi sul mercato e deve agire con la dovuta cautela per garantire che la manipolazione dello strumento non incida negativamente sulla loro conformità ai requisiti stabiliti dalla direttiva.

Qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato uno strumento per pesare a funzionamento non automatico con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifichi uno strumento in modo tale da incidere sulla conformità alla presente direttiva è considerato il fabbricante e si assume pertanto i relativi obblighi.

I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, sono coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato svolti dalle autorità nazionali competenti e devono essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico in questione.

Garantire la tracciabilità degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico in tutta la catena di fornitura contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l'efficienza. Un sistema efficiente di rintracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare gli operatori economici che hanno messo a disposizione sul mercato strumenti non conformi.

La direttiva si limita a formulare i requisiti essenziali e di carattere imperativo metrologici e di prestazione relativi agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico. Per facilitare la valutazione della conformità a tali requisiti, è prevista una presunzione di conformità degli strumenti conformi alle norme armonizzate adottate a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con la finalità di formulare specifiche tecniche dettagliate in relazione a tali requisiti, specialmente per quanto concerne la progettazione, la fabbricazione e le prove degli strumenti per pesare. Il regolamento (UE) n. 1025/2012 prevede una procedura relativa alle obiezioni alle norme armonizzate che non soddisfino completamente le prescrizioni della direttiva.

Per un'efficace tutela degli utilizzatori e dei terzi è necessaria una valutazione della

conformità ai relativi requisiti metrologici e tecnici.

Per consentire agli operatori economici di dimostrare e alle autorità competenti di garantire che gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico messi a disposizione sul mercato sono conformi ai requisiti essenziali, sono previste procedure di valutazione della conformità. La decisione n. 768/2008/CE contiene una serie di moduli per le procedure di valutazione della conformità, che vanno dalla procedura meno severa a quella più severa con un rigore proporzionale al livello di rischio effettivo e di sicurezza richiesto. Per garantire la coerenza intersettoriale ed evitare varianti ad hoc, è previsto che le procedure di valutazione della conformità siano scelte tra questi moduli.

I fabbricanti devono redigere una dichiarazione di conformità UE che fornisca le informazioni richieste a norma della direttiva sulla conformità degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico alle prescrizioni stabilite dalla direttiva stessa e da altri atti pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione europea.

Per garantire un accesso effettivo alle informazioni a fini di vigilanza del mercato, nei casi in cui gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico siano regolamentati da vari atti della normativa di armonizzazione dell'Unione, le informazioni necessarie per identificare tutti gli atti dell'Unione applicabili devono essere disponibili in un'unica dichiarazione di conformità UE. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, tale dichiarazione unica UE può essere un fascicolo comprendente le dichiarazioni di conformità individuali pertinenti.

In generale, gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico devono recare la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare, che indicano la conformità degli strumenti e sono la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato. I principi generali che disciplinano il marchio CE e le sue relazioni con altre marcature sono esposti nel regolamento (CE) n. 765/2008.

Le procedure di valutazione della conformità di cui alla direttiva da recepire richiedono l'intervento di organismi di valutazione della conformità, che sono notificati dagli Stati membri alla Commissione. L'esperienza ha dimostrato che i criteri stabiliti dalla direttiva 2009/23/CE, cui si devono attenere gli organismi di valutazione della conformità per essere notificati alla Commissione, non sono sufficienti a garantire un livello uniformemente alto di risultati degli organismi notificati in tutta l'Unione. È tuttavia indispensabile che tutti gli organismi di valutazione della conformità svolgano le proprie funzioni allo stesso livello e nelle stesse condizioni di concorrenza leale. A tal fine si è ritenuto necessario stabilire prescrizioni obbligatorie per gli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati per fornire servizi di valutazione della conformità.

Il sistema a tal fine previsto dalla direttiva è completato dal sistema di accreditamento di cui al regolamento (CE) n. 765/2008. Poiché l'accREDITAMENTO è un mezzo essenziale per la verifica della competenza degli organismi di valutazione della conformità, la direttiva sottolinea l'opportunità di impiegarlo anche ai fini della notifica.

L'accREDITAMENTO trasparente, quale previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008, che garantisce il necessario livello di fiducia nei certificati di conformità, dovrebbe essere considerato dalle autorità pubbliche nazionali in tutta l'Unione lo strumento preferito per dimostrare la competenza tecnica di tali organismi. Tuttavia il predetto regolamento consente alle autorità nazionali di optare per una valutazione diretta prescrivendo, in tal caso, che al fine di assicurare l'opportuno livello di credibilità delle valutazioni effettuate dalle altre autorità nazionali, forniscano alla Commissione e agli altri Stati membri le necessarie prove documentali che dimostrino che gli organismi di valutazione della conformità valutati rispettano le pertinenti prescrizioni regolamentari.

Spesso gli organismi di valutazione della conformità subappaltano parti delle loro attività connesse alla valutazione della conformità o fanno ricorso ad un'affiliata. Al fine di

salvaguardare il livello di tutela richiesto per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico da immettere sul mercato dell'Unione, la direttiva prevede che i subappaltatori e le affiliate di valutazione della conformità rispettino le stesse prescrizioni applicate agli organismi notificati in relazione allo svolgimento di compiti di valutazione della conformità. È infatti necessario che la valutazione della competenza e delle prestazioni degli organismi da notificare e la sorveglianza degli organismi già notificati siano estese anche alle attività eseguite dai subappaltatori e dalle affiliate.

Nell'interesse della competitività, è fondamentale che gli organismi di valutazione della conformità applichino le procedure di valutazione della conformità senza creare oneri superflui per gli operatori economici. Per questo motivo, e per garantire la parità di trattamento degli operatori economici, la direttiva tende a garantire la coerenza nell'applicazione tecnica delle procedure di valutazione della conformità, mediante un coordinamento appropriato e la cooperazione tra organismi di valutazione della conformità.

Gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico devono essere considerati non conformi ai requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva soltanto in condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili, vale a dire quando tale uso possa derivare da un comportamento umano lecito e facilmente prevedibile.

Per garantire la certezza del diritto, è necessario chiarire che agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico si applicano le norme in materia di vigilanza del mercato dell'Unione e di controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 765/2008. Compete agli Stati membri scegliere le autorità competenti incaricate dello svolgimento di tali compiti.

La direttiva 2009/23/CE prevede già una procedura di salvaguardia che consente alla Commissione di esaminare la giustificazione di una misura presa da uno Stato membro nei confronti di strumenti per pesare a funzionamento non automatico che considera non conformi. Per aumentare la trasparenza e ridurre i tempi procedurali tale attuale procedura di salvaguardia è stata tuttavia migliorata al fine di migliorarne l'efficienza e avvalersi delle conoscenze disponibili negli Stati membri.

Il sistema attuale è stato inoltre completato con una procedura che consente di informare le parti interessate delle misure di cui è prevista l'adozione in relazione agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico che presentano un rischio per aspetti inerenti alla protezione di interessi pubblici disciplinati dalla direttiva. Esso dovrebbe consentire inoltre alle autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione con gli operatori economici interessati, di intervenire in una fase più precoce per quanto riguarda tali strumenti.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva sono attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze sono esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011.

È stato infine previsto un regime transitorio ragionevole che consente di mettere a disposizione sul mercato e di mettere in servizio, senza che sia necessario rispettare altri requisiti relativi ai prodotti, strumenti per pesare a funzionamento non automatico che, prima della data di applicazione delle disposizioni nazionali che recepiscono la nuova direttiva, sono già stati immessi sul mercato a norma della direttiva 2009/23/CE. I distributori possono quindi fornire strumenti per pesare a funzionamento non automatico immessi sul mercato, vale a dire gli stock che si trovano già nella catena di distribuzione, prima della data di applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento della nuova direttiva.

## 2. OPZIONI

La Direttiva stabilisce requisiti di conformità uniformi e dunque ha sostanzialmente un approccio di armonizzazione massima.

Le poche opzioni per gli Stati membri vengono di seguito evidenziate in dettaglio con riferimento ai relativi articoli e paragrafi della direttiva, unitamente alla scelta che si propone nell'articolato del decreto legislativo in questa sede di recepimento:

a) **Articolo 6, paragrafi 6, 7 e 9, articolo 8, paragrafi 3, 4 e 9, articolo 9 paragrafo 2, articolo 14, paragrafo 2: SI.** Tutti i predetti articoli prevedono la possibilità di imporre l'uso di una lingua di facile comprensione per gli utilizzatori o per le autorità di controllo, e quindi la possibilità di imporre l'uso della lingua nazionale, nelle informazioni e nelle documentazioni previste ai fini della libera circolazione degli strumenti di misura in questione e nell'ambito degli obblighi per i fabbricanti, gli importatori ed i distributori, nonché per la traduzione della dichiarazione di conformità UE. Tale opzione, già in parte esercitata prevedendo a tal fine l'uso della lingua italiana già nel vigente decreto legislativo, viene ora confermata ed estesa alle nuove disposizioni introdotte in attuazione della nuova direttiva: i corrispondenti articoli di riferimento nel decreto legislativo di recepimento sono l'articolo 1, comma 1, lettera e) e l'articolo 1, comma 1, lettera h), che introducono o confermano tale previsione nell'articolo 3-ter, commi 6, 7 e 9, nell'articolo 3-quinquies, commi 3, 4 e 9, nell'articolo 3-sexies, comma 2, e nell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo vigente.

b) **Articolo 20, paragrafo 2: SI.** Prevede, in via sostanzialmente preferenziale, che gli Stati possano decidere che la valutazione ed il controllo ai fini delle procedure di valutazione degli organismi di valutazione della conformità siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento. Tale opzione è stata esercitata all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo di recepimento, introducendo all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo vigente, la previsione del ricorso ad un organismo unico di accreditamento.

c) **Articolo 26, paragrafo 3 e articolo 27, paragrafo 4: NO.** Prevedono la possibilità di individuare soluzioni alternative per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità quando la notifica non avvenga sulla base di un certificato di accreditamento. L'opzione, nel recepire tali articoli rispettivamente all'articolo 9-quater del testo novellato del decreto legislativo n. 517 del 1992, non è stata esercitata in quanto, come già precisato, è stata invece esercitata quella di affidare ad un organismo unico di accreditamento tale valutazione come presupposto dell'autorizzazione e della notifica.

Infine, si segnala l'**articolo 3, paragrafo 3**, della direttiva che, nell'individuare un preciso obbligo per gli Stati di adottare tutte le disposizioni appropriate per assicurare che gli strumenti per pesare messi in servizio continuino nel tempo a soddisfare i requisiti ad essi applicabili, lascia liberi gli Stati di individuare le soluzioni normative più idonee. Tale previsione non costituisce peraltro una novità, bensì una conferma di quanto a suo tempo già previsto con l'articolo 10 e, in parte, con l'articolo 12 del testo vigente, cui si apportano in questa sede solo modifiche formali, rinviando ad ulteriori disposizioni attuative che non implicano naturalmente modifiche agli strumenti non contemplate dalla direttiva, così come già fatto a suo tempo anche con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per la generalità degli altri strumenti di misura. **Resta fermo il rinvio all'attuazione in sede amministrativa qualora si tratti di disposizioni aventi contenuto non normativo, in coerenza con la previsione generale al riguardo contenuta nell'articolo 35, comma 3, e nell'articolo 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.**

### 3. FONTE NORMATIVA E TECNICA UTILIZZATA NEL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA

Il presente decreto legislativo provvede a recepire la direttiva europea 2014/31/UE, in virtù di espressa delega legislativa, sancita all'articolo 1, commi 1 e 3, e allegato B, n. 18), della legge 9 luglio 2015 n. 114, Legge di delegazione europea 2014, e secondo i criteri di delega generali contenuti agli

articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea".

Il termine di scadenza della delega è fissato al 19 febbraio 2016, come previsto dall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che continua ad applicarsi nell'originaria formulazione relativamente alle deleghe contenute nelle leggi di delegazione europea entrate in vigore in epoca antecedente alle modifiche apportate dall'articolo 29 della legge 29 luglio 2015, n. 115.

Per il recepimento della Direttiva sono state apportate essenzialmente integrazioni e modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, e successive modificazioni, vigente in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, al fine di mantenere una disciplina unitaria della materia salvaguardando, il più possibile, l'impostazione unitaria della disciplina vigente ed i riferimenti normativi abituali per gli operatori interessati. È stato invece completamente abrogato il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 40 che aveva apportato modifiche ed integrazioni al predetto decreto legislativo n. 517 del 1992, ora riassorbito e in parte superate nella nuova riformulazione.

Per la generalità degli articoli del decreto legislativo, quando non si tratta, come nella maggior parte dei casi, di articoli completamente aggiuntivi, pur essendo le modifiche sostanziali riferite solo ad alcuni commi del testo vigente dei corrispondenti articoli del D.lgs. n. 517/1992, si è preferito procedere alla completa sostituzione del testo, sia per allineare completamente anche la terminologia e le espressioni redazionali utilizzate, sia per armonizzare maggiormente anche nell'ordine delle disposizioni la struttura della norma legislativa nazionale rispetto a quella della nuova direttiva europea.

D'altra parte la nuova direttiva ha provveduto ad una completa rifusione del testo anche se le modifiche sostanziali rispetto alla precedente analoga direttiva non riguardano tutti gli articoli e, almeno in parte, sono già sostanzialmente intervenute in termini di doverosa applicazione delle innovazioni trasversali introdotte in altri atti dell'ordinamento comunitario e, in particolare, nel Regolamento (CE) n. 765/2008.

\*\*\*\*\*

#### **4. STRUTTURA DELLO SCHEMA DEL DECRETO LEGISLATIVO**

Passando all'illustrazione delle singole disposizioni del provvedimento di recepimento si evidenzia quanto segue.

Il presente schema di decreto legislativo consta di quattro articoli e di quattro allegati.

##### **4.1. Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517 per l'attuazione della direttiva 2014/31/UE.**

**L'ART. 1, COMMA 1**, del proposto Decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2014/31/UE, apporta al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, attuativo della precedente direttiva in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, le seguenti modifiche ed integrazioni, necessarie per il corretto recepimento della direttiva 2014/31/UE e le ulteriori modifiche di coordinamento ed aggiornamento, qui elencate nell'ordine delle singole lettere in cui tale unico comma si articola:



Con la lettera a) il titolo del decreto legislativo vigente è aggiornato con il **riferimento alla nuova direttiva**.

Con la lettera b), è integralmente sostituito il testo dell'articolo 1, del decreto legislativo n. 517 del 1992, al fine di allinearne la formulazione e la sequenza delle disposizioni, portando in questa sede anche le disposizioni oggi contenute all'articolo 2, comma 1, anche se la sostanza dell'**ambito di applicazione** della stessa non ha subito alcun mutamento rispetto all'assetto vigente.

Con la lettera c), è integralmente sostituito il testo dell'articolo 2, del decreto legislativo n. 517 del 1992, integrando nelle precedenti **definizioni** le modifiche alle definizioni necessarie per renderne conforme il testo all'articolo 2 della nuova direttiva.

Con la lettera d) si provvede all'integrale sostituzione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 517 del 1992, per adattarne la terminologia alla nuova formulazione che in tema di **messaggio sul mercato e messa in servizio** è utilizzata all'articolo 3, della nuova direttiva.

La lettera e), si introduce nel decreto vigente l'articolo 3-bis, concernente i **requisiti tecnici** degli strumenti, per conformare le disposizioni vigenti all'articolo 4 della nuova direttiva, nonché i nuovi articoli da 3-ter a 4-octies, in cui sono sostanzialmente riprodotti, senza rilevanti modifiche, salvo l'esercizio dell'opzione linguistica cui si è già fatto riferimento, rispettivamente i seguenti articoli della direttiva: articolo 6 – **obblighi dei fabbricanti**; articolo 7 – **rappresentanti autorizzati**; articolo 8 – **obblighi degli importatori**, articolo 9 – **obblighi dei distributori**; articolo 10 – **Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori o ai distributori**; articolo 11 – **identificazione degli operatori economici**.

Alla lettera f) è disposta l'integrale sostituzione dell'articolo 4 del vigente decreto legislativo, concernente la **Presunzione di conformità degli strumenti**, per recepirvi, le relative disposizioni di cui all'articolo 12 della nuova direttiva.

Con la lettera g) si dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 517 del 1992, apportandovi le modifiche necessarie al recepimento dell'articolo 13 della nuova direttiva, relativo alle **Procedure di valutazione della conformità**. Le altre disposizioni attualmente contenute nei commi 2, 3 e 4 del testo vigente del predetto articolo 5 sono quanto alle prime due ricollocate, in ragione della nuova articolazione del provvedimento, rispettivamente all'articolo 9-quater, ed all'articolo 6, comma 3, e quanto al comma 3 del vigente articolo 5, non riprodotte nel nuovo testo in quanto transitorie ed ormai superate.

La lettera h) dispone la sostituzione dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 517 del 1992, il cui contenuto è interamente ricondotto al testo dell'articolo 14, **dichiarazione di conformità UE**, della direttiva, salvo l'esercizio dell'opzione per la traduzione in lingua italiana.

La lettera i) aggiunge i seguenti articoli al decreto vigente, attuando rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 della nuova direttiva: articolo 6-bis, **Marcatura di conformità**; articolo 6-ter, **Principi generali della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare**; articolo 6-quater, **Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE, della marcatura metrologica supplementare e di altre marcature**.

La lettera l) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 7 del testo del decreto legislativo vigente, recependovi le prescrizioni dell'articolo 36 della nuova direttiva, in materia di **vigilanza del mercato dell'Unione e controlli sugli strumenti entrano nel mercato dell'Unione** e dando nel contempo attuazione anche all'esigenza di individuazione delle autorità competenti per l'attuazione del richiamato regolamento (CE) n. 765/2008, individuandole peraltro in totale conformità alle disposizioni contenute già nel testo vigente del decreto legislativo novellato, e cioè nel Ministero dello sviluppo economico, salvo il ruolo di controllo alle frontiere esterne spettante all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le altre disposizioni contenute nell'attuale testo dell'articolo 7 sono in parte riprodotte, con le integrazioni e le modifiche richieste dalla nuova direttiva e dalle altre innovazioni normative nel frattempo intervenute, negli articoli successivi 7-bis, 7-ter e 7-quater, e nell'articolo 14.



Con la lettera m), si introducono nel testo del decreto legislativo n. 517 del 1992, i seguenti nuovi articoli:

- articolo 7-bis, che recepisce l'articolo 37 della nuova direttiva, in materia di **procedure a livello nazionale per gli strumenti che presentano rischi**;
- articolo 7-ter, che attua l'articolo 38 della direttiva, disciplinando la partecipazione nazionale **alla procedura di salvaguardia dell'Unione**; tale procedura, che riguarda essenzialmente la Commissione, è recepita per la parte che riguarda la partecipazione alla stessa delle autorità nazionali;
- articolo 7-quater, che recepisce l'articolo 39 della medesima direttiva, disciplinando le procedure da adottare per gli **strumenti conformi che presentano rischi**; anche in questo caso, per la parte che riguarda competenze della Commissione, il recepimento è limitato alla partecipazione delle autorità nazionali alla relativa procedura;
- articolo 7-quinquies, che attua l'articolo 40 della direttiva, in materia di **non conformità formale**.

La lettera n) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 8 del decreto legislativo vigente, per recepire l'articolo 18 della nuova direttiva, concernente il **simbolo restrittivo d'uso** da apporre per i dispositivi destinati a non essere utilizzati per le applicazioni che richiedono la marcatura di conformità.

La lettera o) dispone la sostituzione dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 517 del 1992, nella cui nuova formulazione, il comma 1 attua l'articolo 19 – **notifica** -, ancora parte del comma 1 ed i commi 2, 3 e 4, danno attuazione all'articolo 20, relativo all'**autorità di notifica**, confermata nel Ministero dello sviluppo economico con l'esplicitazione della previsione dell'avvalimento dell'accreditamento, il comma 5 recepisce l'articolo 21 della direttiva, con le **prescrizioni relative all'autorità di notifica**, il cui rispetto in parte è garantito dall'individuazione quale autorità di notifica di un ufficio dell'amministrazione centrale dello Stato e in parte va dimostrato in concreto attraverso il rispetto degli obblighi comunque posti in capo alle autorità competenti italiane, il comma 6 recepisce l'articolo 22 della direttiva, relativo all'**obbligo di informazione delle autorità di notifica**, per la parte che richiede di porre in capo alle autorità competenti italiane i relativi obblighi degli Stati;

Con la lettera p) si dispone l'inserimento nel decreto legislativo n. 517 del 1992 dei seguenti articoli aggiuntivi:

- articolo 9-bis, con cui è recepito, ai commi da 1 ad 11, il contenuto dell'articolo 23 della direttiva - **prescrizioni relative agli organismi notificati**, mentre al comma 12 si dà attuazione all'articolo 24 – **presunzione di conformità degli organismi notificati**;
- articolo 9-ter, di recepimento dell'articolo 25 – **Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati**;
- articolo 9-quater, i cui commi 1 e 2 recepiscono l'articolo 26 della direttiva, concernente la **domanda di notifica**, mentre i commi 3, 4, 5 e 6 danno attuazione all'articolo 27 – **Procedura di notifica**; in entrambi i casi non viene esercitata l'opzione volta a disciplinare la procedura "aggravata" da utilizzarsi in assenza di accreditamento in quanto, come già precisato, l'Italia ha già da tempo scelto generalmente e, nel caso specifico, più recentemente, di avvalersi delle valutazioni di conformità dell'ente unico nazionale di accreditamento, ad oggi individuato in Accredia con decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e giusta **convenzione stipulata il 13 giugno 2011, da ultimo rinnovata il 6 luglio 2015**; con i commi 7 e 8 si dà attuazione all'articolo 29 della direttiva, relativo alle **modifiche delle notifiche**, ed infine, con il comma 9, si recepisce l'articolo 30, concernente la **contestazione della competenza degli organismi notificati**, che non richiede in senso stretto recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione e per gli Stati, ma che si è ritenuto opportuno richiamare ponendo tali obblighi in capo alle autorità competenti italiane;
- articolo 9-quinquies, i cui commi da 1 a 5 provvedono al recepimento dell'articolo 31 – **Obblighi operativi degli organismi notificati**, mentre il comma 6 dà attuazione all'articolo

32 della nuova direttiva, disciplinando il ricorso contro le decisioni degli organismi notificati;

- articolo 9-sexies, i cui commi 1 e 2 attuano l'articolo 33 della nuova direttiva, relativo all'obbligo di informazione a carico degli organismi notificati, mentre il comma 3 recepisce l'articolo 35 – **Coordinamento degli organismi notificati**, per la parte che implica un obbligo per gli Stati membri. Si evidenzia che naturalmente tali obblighi e compiti per gli organismi notificati, anche per la parte che implica la partecipazione ai gruppi di coordinamento istituiti dalla Commissione europea, restano interamente a loro carico e non comportano alcun onere per il bilancio dello Stato, come d'altra parte confermato in generale dalla clausola finale di invarianza finanziaria riferita all'intero decreto legislativo.

Con la lettera q), nell'ambito della facoltà confermata anche dalla nuova direttiva di individuare autonomamente le misure di sicurezza e le verifiche necessarie in occasione dell'uso degli strumenti in servizio per assicurare il mantenimento della loro conformità, è integralmente novellato l'articolo 10 del vigente decreto legislativo sostituendo, alle specifiche prescrizioni in materia di verifiche periodiche ivi previste, un rinvio ad apposito decreto ministeriale di natura regolamentare, analogamente a quanto già previsto per i controlli successivi relativi a tutti gli altri strumenti metrici regolati da disposizioni europee, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22. Resta fermo il rinvio all'attuazione in sede amministrativa qualora si tratti di disposizioni aventi contenuto non normativo, in coerenza con la previsione generale al riguardo contenuta nell'articolo 35, comma 3, e nell'articolo 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Con tale disposizione, così come con alcune delle ulteriori disposizioni di seguito elencate e con le abrogazioni, si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b) della legge n. 234 del 2012, ad altre modifiche di coordinamento ed aggiornamento redazionale del testo vigente del decreto legislativo n. 517 del 1992 e del decreto legislativo n. 40 del 1997, non imposte da modifiche sostanziali nelle norme introdotte dalla nuova direttiva, ma, appunto da esigenze di coordinamento con le modifiche sostanziali apportate in attuazione della direttiva e con le altre modifiche nel frattempo intervenute alla normativa di settore o generale richiamata o applicabile

La lettera r) dispone l'abrogazione dell'articolo 11 del vigente decreto legislativo n. 517 del 1992, nella considerazione che l'inapplicabilità dell'articolo 14 del testo unico delle leggi metriche è da ritenersi superata dalla più generale inapplicabilità di tale testo unico agli strumenti in questione, considerata la completezza della specifica attuale disciplina di derivazione europea in materia.

Con le lettere s) e t) si aggiornano alcuni riferimenti del vigente articolo 12 del predetto decreto legislativo, circoscrivendo meglio anche la portata delle modifiche tecniche della disciplina degli strumenti rinviata alla sede regolamentare attuativa. Anche in questo caso, resta fermo il rinvio all'attuazione in sede amministrativa qualora si tratti di disposizioni aventi contenuto tecnico, ovvero non normativo, in coerenza con la previsione generale al riguardo contenuta nell'articolo 35, comma 3, e nell'articolo 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

La lettera u) novella integralmente l'articolo 13, **sanzioni**, del decreto vigente, già peraltro coerente con l'esigenza attuativa dell'articolo 42 della direttiva. Infatti, le sanzioni in forma specifica di ritiri dal mercato di prodotti, di ritiri delle notifiche e di revoche delle autorizzazioni, sono previste da altri articoli in conformità alle relative disposizioni della direttiva. Per le sanzioni penali il testo vigente fa già genericamente salve quelle applicabili, evitando di sovrapporre sanzioni speciali a quelle già previste in generale per frode in commercio, truffa ed altri reati già previsti dal codice penale. Per le sanzioni pecuniarie amministrative ci si è limitati ad aggiornare negli importi (all'euro, allineandole, anche nella formulazione a quelle previste per la generalità degli strumenti di misura dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22) e relativamente all'individuazione degli uffici oggi competenti, quelle sanzioni già previste al riguardo all'articolo 13 del decreto legislativo vigente. Nessuna innovazione è introdotta quanto alla competenza ad adottare la relativa ordinanza ingiunzione, che resta attribuita alle **autorità competenti in materia di controlli metrologici**, né quanto alla destinazione erariale delle relative entrate.



Con la lettera v) si conferma la previsione già contenuta all'articolo 14 del decreto legislativo vigente, circa la possibilità per il Ministero dello sviluppo economico di avvalersi per lo svolgimento delle **attività di vigilanza delle autorità già competenti in materia di controlli metrologici e di tutti i corpi di polizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Nella medesima novella al predetto articolo 14, considerato che il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 40, prevedeva anche la possibilità di chiedere a tal fine pareri al Comitato centrale metrico, successivamente soppresso, si richiama la previsione già contenuta nell'articolo 27, comma 37, della legge 23 luglio 2009, n. 99, secondo cui ai medesimi fini è possibile richiedere il **parere facoltativo degli istituti metrologici primari o di istituti universitari.**

Con la lettera z) si dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 15 del decreto vigente, adattando le **disposizioni transitorie** a quelle ora previste dall'articolo 43 della nuova direttiva e non riproducendo quelle precedenti per la parte che ha già completamente esaurito i suoi effetti.

Peraltro in tale articolo novellato, la cui rubrica è conseguentemente modificata in **disposizioni finali e transitorie**, è inserita la previsione secondo cui con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della novella stessa, sono individuate le tariffe per l'attività di valutazione, autorizzazione, notifica e controllo degli organismi di valutazione della conformità di cui all'articolo 9, comma 1, ad esclusione di quelle relative alle attività svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento, nonché le modalità di versamento delle medesime tariffe. Tali tariffe sono aggiornate ogni due anni.

Alla lettera aa), si dispone l'integrale sostituzione degli **allegati I, II, III e IV** del decreto vigente, con i corrispondenti allegati riprodotti nell'allegato A del decreto di recepimento, riproducendo con gli opportuni adattamenti dei riferimenti il contenuto dei corrispondenti allegati della nuova direttiva: **I - Requisiti essenziali di sicurezza -**, **II - procedure di valutazione della conformità -** con i relativi moduli che codificano le diverse procedure di valutazioni applicabili a seconda del caso, **III - Iscrizioni prescritte sugli strumenti-** e **IV - schema della Dichiarazione di conformità UE.**

La lettera bb), che anche ai sensi dell'articolo 45 della nuova direttiva, provvede all'espressa **abrogazione degli allegati V e V** del decreto legislativo vigente, non più presenti nella nuova direttiva che ha disciplinato in appositi articoli o con rinvio ai regolamenti vigenti sia i requisiti degli organismi di conformità che la marcatura CE di conformità.

#### 4.2. Altre norme di attuazione e finali

##### ART. 2 (ABROGAZIONI)

Con i due commi di tale articolo, si provvede, anche per esigenze di pulizia normativa, all'abrogazione delle disposizioni superate dal nuovo decreto legislativo, per la parte in cui l'abrogazione non derivi già dalla mancata riproduzione delle stesse nel testo novellato del decreto legislativo n. 517 del 2012.

In particolare è confermata espressamente l'abrogazione del decreto del Presidente della repubblica 23 agosto 1992, n. 845, per evitare l'equivoco che la mancata riproduzione dell'originaria norma abrogatrice ne possa far rivivere il testo, ed è disposta l'integrale abrogazione del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 40, le cui disposizioni sono in parte riassorbite nel nuovo testo legislativo ed in parte superate.

##### ART. 3 (DISPOSIZIONI FINALI)

Tale articolo, oltre che per disciplinare la **decorrenza di applicazione** delle nuove disposizioni in conformità alle previsioni della direttiva da recepire, è stato previsto per dare attuazione agli specifici **obblighi di comunicazione alla Commissione europea** previsti dalla Direttiva stessa ed alle



esigenze di **coordinamento dei riferimenti alla vecchia direttiva** ancora presenti in altre norme dell'ordinamento nazionale.

In particolare, al comma 1, in attuazione dell'articolo 44 della nuova direttiva, è prevista la generalizzata applicazione delle disposizioni introdotte con il presente decreto legislativo di recepimento a decorrere dal 20 aprile 2016.

Il comma 2 prevede che il decreto di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, come modificato dal presente decreto, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

Il comma 3 del medesimo articolo 3, sempre in applicazione delle disposizioni in tal senso contenute nell'articolo 44 della direttiva, pone in capo al Ministero dello sviluppo economico l'onere di comunicare alla Commissione europea il testo delle disposizioni di recepimento nazionali adottate.

In fine il comma 4, anche in attuazione dell'articolo 45 della direttiva, ha previsto che tutti i riferimenti alla abrogata direttiva 2009/23/CE contenuti in norma nazionali vigenti si intendano effettuati alla nuova direttiva 2014/31/UE secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI di quest'ultima direttiva.

#### **ART. 4 (CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA)**

Lo schema di decreto legislativo in esame non prevede alcuna disposizione di spesa, né alcuna innovazione circa i compiti delle amministrazioni interessate che possa determinare effetti di spesa per il bilancio dello Stato.

Alla luce delle argomentazioni sopra illustrate, ed a maggiore garanzia dell'assenza di nuove o maggiori spese o minori entrate, è stato previsto il presente articolo contenente un'espressa clausola di invarianza finanziaria, con la precisazione che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.



## TABELLA DI CONCORDANZA

per il recepimento della direttiva 2014/31/UE

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, per l'attuazione della direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico

Articolo ed eventuale paragrafo della Direttiva 2014/31/UE	Articolo e eventuale comma dello Schema di decreto legislativo di recepimento	Articolo ed eventuale comma della novella al D.lgs. n. 517/1992	Eventuali annotazioni
Art. 1 – Ambito di applicazione	Art. 1, comma 1, lettera b)	Art. 1	Già sostanzialmente conforme nel testo vigente, che però distribuiva le relative disposizioni fra l'articolo 1 e l'articolo 2, comma 2, ed è stato conseguentemente riallineato ed aggiornato
Articolo 2 – Definizioni	Art. 1, comma 1, lettera c)	Art. 2	Sono apportate le modifiche necessarie per rendere conforme il testo alla nuova direttiva che prevede molte nuove definizioni.
Articolo 3 –Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio	Art. 1, comma 1, lettera d), nonché lettere q) ed s);	Art. 3 e artt. 10 e 12	I contenuti dell'articolo 3 della direttiva sono stati recepiti riformulando il corrispondente art. 3 della norma nazionale vigente. Ma il paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva contiene anche un obbligo di adottare misure di sicurezza e di verifica in occasione dell'uso degli strumenti in servizio che è stata già a suo tempo attuata con

			l'articolo 10 e, in parte, con l'articolo 12 del testo vigente, cui si apportano in questa sede solo modifiche formali, rinviando ad ulteriori disposizioni attuative che non implicano naturalmente modifiche agli strumenti non contemplate dalla direttiva, così come già fatto a suo tempo anche con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per la generalità degli altri strumenti di misura.
Articolo 4 – requisiti essenziali	Art. 1, comma 1, lettera e)	Art. 3-bis	
Articolo 5 – Libera circolazione degli strumenti			Il divieto di ostacolare la libera circolazione degli strumenti conformi non richiede diretta attuazione, essendo rivolto agli Stati, ed è comunque attuato di fatto con la prescrizione di cui all'articolo 3, che disciplina in conformità alla direttiva quali strumenti possono essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio
Articolo 6 – Obblighi dei fabbricanti	Art. 1, comma 1, lettera e)	Art. 3-ter	Esercitata opzione per informazioni in lingua italiana
Articolo 7 – Rappresentanti autorizzati	Art. 1, comma 1, lettera e)	Art. 3-quater	
Articolo 8 – Obblighi degli importatori	Art. 1, comma 1, lettera e)	Art. 3-quinquies	Esercitata opzione per informazioni in lingua italiana
Articolo 9 – Obblighi dei distributori	Art. 1, comma 1, lettera e)	Art. 3-sexies	Esercitata opzione per informazioni in lingua italiana
Articolo 10 – Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori o ai distributori	Art. 1, comma 1, lettera e)	Art. 3-septies	
Articolo 11 – Identificazione degli	Art. 1, comma	Art. 3-octies -	



operatori economici	1, lettera e)		
Articolo 12 – Presunzione di conformità	Art. 1, comma 1, lettera f)	Art. 4	
Articolo 13 – Procedure di valutazione della conformità	Art. 1, comma 1, lettera g)	Art. 5	
Articolo 14 – Dichiarazione di conformità UE	Art. 1, comma 1, lettera h)	Art. 6	Esercitata opzione per traduzione in lingua italiana
Articolo 15 – Marcatura di conformità	Art. 1, comma 1, lettera i)	Art. 6-bis	
Articolo 16 – Principi generali della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare	Art. 1, comma 1, lettera i)	Art. 6-ter	
Articolo 17 – Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE, della marcatura metrologica supplementare e di altre marcature	Art. 1, comma 1, lettera i)	Art. 6-quater	Il paragrafo 6 non richiede recepimento in quanto prescrizione per gli Stati direttamente applicabile.
Articolo 18 – Simbolo restrittivo d'uso	Art. 1, comma 1, lettera n)	Art. 8	
Articolo 19 – Notifica	Art. 1, comma 1, lettera o)	Art. 9, comma 1	
Articolo 20 – Autorità di notifica	Art. 1, comma 1, lettera o)	Art. 9, in parte comma 1, e poi commi da 2 a 4	
Articolo 21 – Prescrizioni relative all'autorità di notifica	Art. 1, comma 1, lettera o)	Art. 9, comma 5	Non richiede in senso stretto recepimento in quanto prescrizione per gli Stati il cui rispetto in parte è garantito dall'individuazione quale autorità di notifica di un ufficio dell'amministrazione centrale dello Stato e in parte va dimostrato in concreto. Gli obblighi sono stati comunque posti in capo alle autorità competenti italiane
Articolo 22 – Obbligo di informazione delle autorità di notifica	Art. 1, comma 1, lettera o)	Art. 9, comma 6	Non richiede in senso stretto recepimento in quanto reca prescrizione di obblighi informativi per gli Stati e per la Commissione. Gli obblighi sono stati comunque posti in capo alle autorità competenti italiane

Articolo 23 – Prescrizioni relative agli organismi notificati	Art. 1, comma 1, lettera p)	Art. 9-bis, commi 1-11	
Articolo 24 – Presunzione di conformità degli organismi notificati	Art. 1, comma 1, lettera p)	Art. 9-bis, comma 12	
Articolo 25 – Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati	Art. 1, comma 1, lettera p)	Art. 9-ter	
Articolo 26 – Domanda di notifica	Art. 1, comma 1, lettera p)	Art. 9-quater, commi 1 e 2	Recepiti i paragrafi 1 e 2. L'opzione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 26 non è esercitata in quanto la scelta nazionale è per la notifica basata sul certificato di accreditamento
Articolo 27 – Procedura di notifica	Art. 1, comma 1, lettera p)	Art. 9-quater, commi 3, 4, 5 e 6	Recepiti i paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6. L'opzione di cui al paragrafo 4 dell'articolo 27 non è esercitata in quanto la scelta nazionale è per la notifica basata sul certificato di accreditamento
Articolo 28 – Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati			Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione
Articolo 29 – Modifiche delle notifiche	Art. 1, comma 1, lettera p)	Art. 9-quater, commi 7 e 8	
Articolo 30 – Contestazione della competenza degli organismi notificati	Art. 1, comma 1, lettera p)	Art. 9-quater, comma 9	Non richiede in senso stretto recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione e per gli Stati. Gli obblighi sono stati comunque posti in capo alle autorità competenti italiane
Articolo 31 – Obblighi operativi degli organismi notificati	Art. 1, comma 1, lettera p)	Art. 9-quinquies, commi 1-5	
Articolo 32 – Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati	Art. 1, comma 1, lettera p)	Art. 9-quinquies, comma 6	
Articolo 33 – Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati	Art. 1, comma 1, lettera p)	Art. 9-sexies, commi 1 e 2	
Articolo 34 – Scambio di			Non richiede



esperienze			recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione
Articolo 35 – Coordinamento degli organismi notificati	Art. 1, comma 1, lettera p)	Art. 9-sexies comma 3	Recepito per la parte che implica un obbligo per gli Stati membri
Articolo 36 – Vigilanza del mercato dell'Unione e controlli sugli strumenti che entrano nel mercato dell'Unione	Art. 1, comma 1, lettera l)	Art. 7	Si dà attuazione anche all'esigenza di individuazione delle autorità competenti per l'attuazione del richiamato regolamento (CE) n. 765/2008, in conformità alle disposizioni contenute nel testo vigente del decreto legislativo novellato
Articolo 37 – Procedura a livello nazionale per gli strumenti che presentano rischi	Art. 1, comma 1, lettera m)	Art. 7-bis commi 1-13	
Articolo 38 – procedura di salvaguardia dell'Unione	Art. 1, comma 1, lettera m)	Art. 7-ter-	La procedura, che riguarda essenzialmente la Commissione, è recepita per la parte che riguarda la partecipazione alla stessa delle autorità nazionali
Articolo 39 – Strumenti conformi che presentano rischi	Art. 1, comma 1, lettera m)	Art. 7-quater	Per la parte che riguarda competenze della Commissione, il recepimento è limitata alla partecipazione alla relativa procedura delle autorità nazionali
Articolo 40 – Non conformità formale	Art. 1, comma 1, lettera m)	Art. 7-quinquies	
Articolo 41 – Procedura di comitato			Non richiede recepimento in quanto riguarda procedure della Commissione in sede europea.
Articolo 42 – Sanzioni	Art. 1, comma 1, lettere u)	Art. 13	Le sanzioni in forma specifica di ritiri dal mercato di prodotti di ritiri delle notifiche e revoche della autorizzazioni, sono previste in conformità alle relative disposizioni della direttiva. Per le



			<p>sanzioni pecuniarie amministrative e penali ci si è limitati ad aggiornare negli importi (all'euro, allineandole, anche nella formulazione a quelle previste per la generalità degli strumenti di misura dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22) e relativamente all'individuazione degli uffici oggi competenti, quelle sanzioni già previste al riguardo all'articolo 13 del decreto legislativo vigente.</p>
Articolo 43 – Disposizioni transitorie	Art. 1, comma 1, lettera z)	Art. 15, commi 2 e 3.	
Articolo 44 – Recepimento	Premesse ed art. 1, comma 1, lettera a); Art. 3, commi 1, 2 e 3	Nuovo Titolo del DLGS;	<p>L'applicazione delle disposizioni dal 20 aprile 2016 è espressamente prevista in sede di recepimento all'articolo 3, comma 1. Il riferimento alla direttiva da recepire è introdotto nel titolo del decreto legislativo novellato e nelle premesse del decreto legislativo di recepimento. La comunicazione alla Commissione delle disposizioni di recepimento adottate è espressamente prevista all'articolo 3, comma 2</p>
Articolo 45 – Abrogazione	Art. 1, comma 1, lettera bb), c Art. 3, comma 3	---	<p>Il comma 1 prevede l'abrogazione della precedente direttiva ed è sostanzialmente recepito con l'integrale novella di sostituzione (e contestuale sostanziale abrogazione) delle corrispondenti norme attuative del decreto legislativo vigente e con</p>



			<p>l'abrogazione espressa degli allegati non più necessari.</p> <p>Il comma 2 prevede la tabella di corrispondenza fra norme della vecchia e della nuova direttiva e non richiede recepimento costituendo uno strumento per l'interprete e ai fini dell'applicazione del diritto intertemporale che è stato comunque richiamato all'articolo 3, comma 3, del decreto di recepimento.</p> <p>Il comma 3 prevede l'aggiornamento automatico dei riferimenti alla direttiva abrogata ed è recepito all'articolo 3, comma 3, del decreto di recepimento</p>
Articolo 46 – Entrata in vigore ed applicazione	---	---	
Articolo 47 – Destinatari	---	---	La norma prevede semplicemente che gli stati membri sono destinatari della direttiva e, pertanto, non richiede disposizioni nazionali di recepimento
Allegato I – Requisiti essenziali	Art. 1, comma 1, lettera aa), allegato A	Allegato I	
Allegato II – Procedure di valutazione della conformità	Art. 1, comma 1, lettera aa), allegato A	Allegato II	
Allegato II, punto 1, Modulo B, Esame UE del tipo	Art. 1, comma 1, lettera aa), allegato A	Allegato II	
Allegato II, punto 2, Modulo D – Conformità di tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione	Art. 1, comma 1, lettera aa), allegato A	Allegato II	
Allegato II, punto 3, Modulo DI – Garanzia della qualità del processo di produzione	Art. 1, comma 1, lettera aa), allegato A	Allegato II	
Allegato II, punto 4, Modulo F – Conformità al tipo in base alla	Art. 1, comma 1, lettera aa),	Allegato II	



verifica del prodotto	allegato A		
Allegato II, punto 5, Modulo F1 – Conformità basata sulla verifica del prodotto	Art. 1, comma 1, lettera aa), allegato A	Allegato II	
Allegato II, punto 6, Modulo G – Conformità basata sulla verifica dell'unità	Art. 1, comma 1, lettera aa), allegato A	Allegato II	
Allegato II, punto 7, Disposizioni comuni	Art. 1, comma 1, lettera aa), allegato A	Allegato II	
Allegato III, iscrizioni	Art. 1, comma 1, lettera aa), allegato A	Allegato III	
Allegato IV – Dichiarazione di conformità UE (n. XXXX)	Art. 1, comma 1, lettera aa), allegato A	Allegato IV	
Allegato V – Direttiva abrogata e successive modifiche (di cui all'articolo 45)			Non richiede recepimento espresso. Vedi indicazioni e note riferite all'articolo 44 e all'articolo 45 della direttiva
Allegato VI – Tavola di concordanza	Art. 3, comma 3		Non richiede recepimento (vedi nota all'articolo 45). La tabella è stata comunque richiamata all'articolo 3, comma 3

NOTA: Gli articoli e commi dello schema di decreto legislativo non presi in considerazione nella predetta tabella di concordanza con le disposizioni della direttiva da recepire contengono disposizioni di aggiornamento redazionale del decreto legislativo vigente per la parte che già nel testo vigente conteneva disciplina di rilievo esclusivamente nazionale e comunque compatibili con le disposizioni della direttiva e con le norme dell'Unione europea.

La maggior parte degli articoli del testo di recepimento sono articoli aggiuntivi rispetto al testo vigente, anche se in genere non costituiscono innovazioni normative, bensì semplice esplicitazione di quanto già applicato sulla base del regolamento europeo sopravvenuto in materia di circolazione dei prodotti. Per quasi tutti gli altri articoli del decreto legislativo, pur essendo le modifiche sostanziali riferite solo ad alcuni commi del testo vigente dei corrispondenti articoli del D.lgs. n. 517/1992, si è preferito procedere alla completa sostituzione del testo, sia per allineare completamente anche la terminologia e le espressioni redazionali utilizzate, sia per armonizzare maggiormente anche nell'ordine delle disposizioni la struttura della norma legislativa nazionale rispetto a quella della nuova direttiva europea.



## RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

(Art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, per l'attuazione della direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico**

Lo schema di decreto legislativo in esame recepisce la direttiva europea 2014/31/UE in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, apportando modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, attuativo della precedente direttiva nella medesima materia.

Il provvedimento reca in generale integrazioni e modifiche meramente ordinamentali alle disposizioni vigenti, riferite ai requisiti degli strumenti, agli adempimenti degli operatori privati interessati e alle relative procedure, che non determinano alcun onere per il bilancio dello Stato e, solo per alcune disposizioni, disciplina compiti ed adempimenti riferiti alle amministrazioni pubbliche che, essendo in linea con quelli attualmente svolti, non determinano comunque nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

### ART. 1, COMMA 1 (Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517):

- la lettera a) aggiorna il titolo del decreto legislativo vigente;
- le lettere b) e c) indicano il campo di applicazione e le definizioni necessarie per la comprensione del testo;
- la lettera d), adatta la terminologia a quanto indicato contenuta nella direttiva in termini di messa a disposizione sul mercato e messa in servizio degli strumenti;
- la lettera e) introduce gli articoli da 3-*bis* a 3-*octies*, che aggiornano i requisiti essenziali degli strumenti e recano nuove disposizioni in materia di obblighi dei fabbricanti, dei rappresentanti autorizzati, degli importatori, dei distributori e per l'identificazione degli operatori economici;
- la lettera f) aggiorna le disposizioni in materia di presunzione di conformità degli strumenti;
- le lettere g) e h) modificano le procedure che gli operatori privati devono seguir in materia di valutazione della conformità degli strumenti e per la dichiarazione di conformità UE;



- la lettera i) introduce gli articoli da 6-bis a 6-quater che contengono principi generali in materia di marcatura CE e le regole e condizioni che gli operatori privati devono seguire per l'apposizione della marcatura CE;
- la lettera l) sostituisce l'articolo 7 del decreto legislativo vigente, individuando nel Ministero dello sviluppo economico l'autorità competente per le funzioni di vigilanza sul mercato previste dal regolamento (CE) n. 765/2008, fatto salvo il ruolo di controllo alle frontiere esterne spettante all'Agenzia delle dogane e dei monopoli; dalla nuova formulazione non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica in quanto i relativi compiti sono individuati in conformità alla normativa vigente, come applicata anche in attuazione del citato Regolamento europeo, e le autorità competenti sono individuate in totale conformità alle disposizioni contenute già nel testo vigente del decreto legislativo novellato; si evidenzia inoltre che il ruolo delle amministrazioni doganali degli Stati membri e, pertanto, in Italia, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è già espressamente previsto dagli articoli da 27 a 29 del citato Regolamento (CE) n. 765/2008;
- la lettera m) introduce gli articoli da 7-bis a 7-quinquies, che recano nuove disposizioni sulle procedure a livello nazionale per gli strumenti che presentano rischi, sulla procedura di salvaguardia dell'Unione, sulle procedure da adottare per gli strumenti conformi che presentano rischi e sulle procedure nei casi di non conformità formale; al riguardo si evidenzia che, per la parte che riguarda la partecipazione alle procedure delle autorità nazionali, le disposizioni in esame non introducono innovazioni rispetto alla situazione a legislazione vigente e, pertanto, non determinano nuovi effetti finanziari; in particolare, il Regolamento (CE) n. 765/2008 già prevede, agli articoli da 16 a 29, tutti i compiti di valutazione, adozione di misure correttive e restrittive che vengono ora richiamati, in termini esclusivamente ricognitivi, dalla direttiva 2014/31/UE e dal testo nazionale di recepimento qui proposto;
- la lettera n) introduce ulteriori prescrizioni per gli operatori privati in merito all'apposizione sugli strumenti del simbolo restrittivo d'uso;
- la lettera o) sostituisce l'articolo 9 del decreto legislativo vigente e, nel confermare il Ministero dello sviluppo economico come autorità di notifica, prevede, per la valutazione degli organismi di certificazione, il ricorso all'organismo unico nazionale di accreditamento, Accredia, individuato ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008 e dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (il cui provvedimento attuativo, per questo aspetto, è il decreto interministeriale 22 dicembre 2009 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010). Occorre al riguardo precisare che una volta che l'affidamento di tale compito all'organismo unico di accreditamento sia previsto già nella legge di recepimento delle singole direttive – come è già avvenuto in precedenza ad esempio per la direttiva giocattoli e la direttiva macchine, e come si sta disponendo ora per le direttive in discorso – l'affidamento deriva dal combinato disposto di tale norma legislativa e dell'individuazione con decreto interministeriale di Accredia quale organismo unico nazionale di



accreditamento, mentre le convenzioni si limitano a regolare il rapporto fra l'amministrazione che autorizza gli organismi (o le amministrazioni che adottano di concerto tale autorizzazione) ed Accredia, e naturalmente sono sottoscritte dal rappresentante di Accredia e dai direttori delle competenti direzioni generali ministeriali. Per quanto riguarda gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico vi è già una convenzione vigente in materia, stipulata recentemente tra il MISE ed Accredia il 6 luglio 2015 che non comporta oneri né si prevede ne comporterà in futuro per il Ministero.

Si precisa che inoltre che gli oneri per la valutazione e vigilanza sugli organismi di certificazione gravano sull'organismo nazionale unico Accredia, che li copre attraverso tariffe autonomamente determinate, secondo i criteri fissati dall'articolo 4 legge n. 99 del 2009 e dal decreto interministeriale 22 dicembre 2009 relativo al funzionamento dell'organismo unico di accreditamento e pubblicato nella GU n 29 del 25 gennaio 2010, nonché in relazione ai costi e tenendo conto del quadro tariffario degli analoghi organismi europei ed assoggettate ad una preventiva verifica da parte della Commissione interministeriale di sorveglianza ivi prevista; tale commissione opera senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato come previsto dall'articolo 4 della legge n. 99 del 2009 e dal citato decreto interministeriale 22 dicembre 2009. Inoltre va rilevato che l'accREDITamento come presupposto della notifica ha già consentito di ridurre drasticamente gli oneri di accertamento e controllo che, anteriormente all'applicazione in tal senso del Regolamento (CE) n. 765/2008, rispetto al quale il testo normativo di recepimento della nuova direttiva non presenta significative novità, gravavano interamente sul predetto Ministero;

- la lettera p) introduce nuovi articoli in materia di prescrizioni relative agli organismi notificati e di presunzione di conformità degli stessi (9-bis), di affiliati e subappaltatori degli organismi notificati (9-ter), di obblighi operativi degli organismi notificati e ricorsi contro le loro decisioni (9-quinquies) e di Obblighi di informazione a carico degli organismi notificati (9-sexies). Si evidenzia a questo riguardo che gli organismi notificati sono organismi privati che si finanziano fatturando i loro servizi secondo regole di mercato, pertanto l'assolvimento dei relativi obblighi non determina effetti finanziari sulla finanza pubblica. Si evidenzia a questo riguardo che gli organismi notificati sono normalmente organismi privati che sopportano a loro carico sia gli oneri tariffari di accreditamento (da sostenere nei confronti di Accredia), sia quelli di autorizzazione e notifica (da sostenere nei confronti del Ministero o dei Ministeri competenti), sia infine quelli derivanti dagli obblighi che le direttive ed i relativi provvedimenti di recepimento pongono a loro carico. Gli organismi in questione fanno fronte a tali oneri con tariffe privatistiche contrattuali nei confronti degli operatori economici che richiedono i loro servizi di valutazione della conformità, tariffe che sono comunque comunicate ad Accredia per eventuale verifica di coerenza. Qualora gli organismi di certificazione o valutazione della conformità siano enti pubblici, ove tale attività sia compatibile/coerente con il loro ordinamento ed i loro compiti istituzionali, sono soggetti al pagamento a favore di Accredia delle medesime tariffe previste per la generalità degli

organismi di certificazione, e al pari degli stessi sostengono gli oneri di tale accreditamento e dell'attività che intendono svolgere, adottando, ciascuno secondo il proprio ordinamento, proprie tariffe nei confronti degli operatori economici che chiedono i loro servizi di valutazione della conformità; in questo caso la copertura dei costi delle attività è assicurata dagli ordinari stanziamenti di bilancio nonché dalle tariffe applicate agli operatori, che tengono conto del costo dei servizi resi. Tale eventualità, pertanto, non determina alcun onere a carico della finanza pubblica. Per la valutazione della loro conformità si rinvia alle considerazioni formulate con riferimento alla lettera p) ed ai compiti dell'autorità di notifica, basati sull'accREDITAMENTO. Quanto alle attività di notifica del Ministero dello sviluppo economico, previste dall'articolo 9-*quinquies*, va rilevato che l'autorizzazione Ministeriale, intesa come accertamento amministrativo della conformità degli organismi di certificazione, basata sull'accREDITAMENTO e propedeutica alla notifica, era già espressamente prevista dalla normativa vigente, sia pure se qualificata come designazione propedeutica alla notifica) e ribadita più in generale nei contenuti sostanziali dagli articoli R13 e seguenti dell'allegato I della Decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008; pertanto non si rilevano innovazioni atte determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Quanto infine alla previsione dell'articolo 9-*bis*, riguardante la partecipazione degli organismi notificati al sistema di coordinamento e cooperazione tra gli stessi ed ai lavori dei relativi gruppi settoriali, si ribadisce che si tratta di obblighi posti direttamente a carico di organismi privati, il cui assolvimento non ha effetti di spesa sulla finanza pubblica.

- la lettera q) rinvia ad un decreto ministeriale la definizione di criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti dopo la loro immissione in servizio;
- Le lettere r), s) e t), abrogano un articolo del decreto vigente e aggiornano alcuni riferimenti;
- la lettera u) novella integralmente l'articolo 13 del decreto vigente, peraltro già sostanzialmente coerente con le disposizioni della nuova direttiva, aggiornando gli importi delle sanzioni pecuniarie amministrative all'euro, allineandole anche nella formulazione a quelle previste per la generalità degli strumenti di misura di cui al d. lgs. N. 22/2007); le disposizioni non determinano effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica.
- la lettera v) conferma la previsione del decreto vigente circa la possibilità per il Ministero dello sviluppo economico di avvalersi delle autorità competenti **in materia di controlli metrologici**, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e dei corpi di polizia per lo svolgimento delle attività di vigilanza. Tali attività rientrano nei compiti istituzionali dei citati soggetti e sono peraltro già previste dalle disposizioni contenute nel testo oggi vigente; quindi non generano nuovi oneri finanziari;
- la lettera z) adatta le disposizioni transitorie a quelle ora previste dalla direttiva e introduce una modifica all'articolo 15 volta a precisare che le tariffe per l'attività di notifica (per le

quali è prevista l'adozione di un decreto interministeriale al fine di porle a carico dei destinatari) non riguardano le attività di accreditamento, che, come già detto, sono svolte dell'organismo unico di valutazione. Quanto alle disposizioni tariffarie ivi previste - che non essendo state innovate se non per questi aspetti formali non costituiscono specifico oggetto della presente relazione -, si evidenzia ad ogni buon fine che le stesse hanno perduto nel tempo gran parte della loro valenza, poiché la circostanza che l'autorizzazione degli organismi notificati sia rilasciata (prima per effetto delle disposizioni del richiamato regolamento (CE) n. 765/2008, ed ora per espressa previsione legislativa) sulla base del presupposto dell'accreditamento da parte dell'unico organismo nazionale, che è incaricato di svolgere anche la relativa vigilanza, fa sì che gli oneri di accertamento di conformità degli organismi e di vigilanza sugli stessi non gravino più sulle amministrazioni statali interessate (su cui residuano minimi oneri amministrativi connessi al rilascio dell'autorizzazione formale ed alla conseguente procedura di notifica); conseguentemente, le precedenti tariffe a favore del Ministero dello sviluppo economico sono di fatto quasi integralmente sostituite dalle tariffe di accreditamento a favore dell'organismo nazionale (determinate in conformità alla diversa normativa al riguardo applicabile ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99). La disposizione in esame prevede pertanto l'adozione di un decreto interministeriale (cui fa riferimento, per coerenza sistematica, l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo di novella del D.Lgs. n.517/1992) al fine di porre le predette tariffe a carico dei destinatari non comportando innovazioni suscettibili di determinare effetti sulla spesa o sulle entrate delle pubbliche amministrazioni interessate.;

- la lettera aa), che dispone l'integrale sostituzione degli allegati I, II, III e IV del decreto vigente, in materia di requisiti essenziali di sicurezza, procedure di valutazione della conformità, iscrizioni prescritte sugli strumenti e schema di dichiarazione di conformità;
- la lettera bb), che dispone l'abrogazione degli allegati V e VI del decreto vigente;

**ART. 2 (Abrogazioni):** abroga le disposizioni superate dal nuovo decreto legislativo

**ART. 3 (Disposizioni finali):** disciplina le diverse decorrenze di applicazione delle nuove disposizioni e prevede, come sopra detto, che il decreto per l'adozione delle tariffe previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, come modificato dal presente decreto, venga adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

**Art. 4 (Clausola di invarianza finanziaria):** stabilisce che dall'attuazione del nuovo decreto non debbano derivare nuovi oneri per la finanza pubblica e che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Si evidenzia, infine, che, per quanto riguarda il Ministero dello sviluppo economico, la spesa per lo svolgimento delle attività qui considerate, che si ribadisce è invariata rispetto a quella attuale, trova copertura nelle disponibilità dei capitoli di spesa per il personale e per le spese di funzionamento del centro di responsabilità costituito dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica (Missione 3, Regolazione dei mercati, Programma 3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori, spese di funzionamento, con uno stanziamento complessivo per il 2016 pari a euro 10.917.630,00, e, in particolare cap. 1208, competenze fisse ed accessorie al personale con uno stanziamento per il 2016 pari a euro 7.244.161,00, e cap. 1231, spese connesse alle attività relative alla sicurezza dei prodotti, ecc., con uno stanziamento per il 2016 pari a euro 76.135,00) senza alcun distinto piano gestionale rispetto alla generalità delle altre spese della Direzione, finalizzate tra l'altro alle attività di competenza in materia di sicurezza prodotti e rilevanti anche per altre tipologie di prodotti ed apparecchiature quali macchine, ascensori, giocattoli, prodotti elettrici, ecc., nonché per la disciplina generale della sicurezza dei prodotti non oggetto di specifiche direttive di armonizzazione.

Analoghe considerazioni valgono naturalmente per le altre amministrazioni interessate (Agenzia delle dogane e dei monopoli) che svolgono le relative attività nell'ambito dei propri compiti istituzionali essenzialmente con le risorse generali destinate alle spese di personale e di funzionamento.

La spesa della pr...  
19 FEB. 2016

**ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)**  
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

**Amministrazione proponente:** Ministero dello Sviluppo economico e Presidenza del Consiglio -  
**Referente:** Ufficio Legislativo

**Titolo:** Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, per l'attuazione della direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

## **PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

### ***1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

Le ragioni del presente provvedimento vanno ricercate nella necessità di dare attuazione alla Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, ed alla delega al riguardo attribuita al Governo dalla legge di delegazione europea 2014.

Gli obiettivi che il provvedimento, in linea con quelli della nuova direttiva europea ed in piena coerenza con il programma di Governo, si propone di conseguire sono:

- il miglioramento della tutela e della sicurezza del mercato dal rischio di immissione e messa in servizio di strumenti non conformi alle norme di sicurezza, realizzando, altresì, un'efficace azione di sorveglianza del mercato stesso;
- la tutela della salute e dell'incolumità degli operatori professionali e dei consumatori in occasione dell'utilizzo di detti strumenti;
- una maggiore responsabilizzazione degli operatori economici e qualificazione degli organismi di valutazione della conformità, che diventano "co-protagonisti" nella realizzazione di un mercato sicuro.

A tal fine occorre infatti tener conto degli effetti innovativi connessi al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme generali, applicabili quindi anche per gli strumenti per pesare, in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce norme riguardanti l'accREDITAMENTO degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE.

Lo stesso si deve considerare relativamente agli effetti sul quadro normativo europeo in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico anche della decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce principi generali e disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale.

## **2) *Analisi del quadro normativo nazionale.***

Il provvedimento non determina distorsioni del quadro normativo, costituendo un adeguamento delle norme nazionali alle norme europee. Anzi esso contribuisce a creare un quadro più dettagliato e articolato di regole che si pongono a garanzia della sicurezza del mercato, degli operatori professionali e dei consumatori.

Tale quadro normativo nazionale vigente in materia è individuabile essenzialmente nel decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, con cui era stata recepita la precedente analogo direttiva in materia, come integrato e modificato dagli effetti diretti del Regolamento (CE) n. 765/2008.

Naturalmente tale quadro normativo nazionale va ora riconsiderato anche alla luce della delega legislativa da attuare per il recepimento della nuova direttiva 2014/31/UE, contenuta all'articolo 1, commi 1 e 3, e allegato B, n. 18), della legge 9 luglio 2015 n. 114, Legge di delegazione europea 2014, nonché dei criteri di delega generali contenuti agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante *"norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea"*:

## **3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.***

Il presente decreto legislativo provvede a recepire la direttiva europea 2014/31/UE, in virtù di espressa delega legislativa, apportando essenzialmente integrazioni e modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, vigente in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, al fine di mantenere una disciplina unitaria della materia salvaguardando, il più possibile, l'impostazione unitaria della disciplina vigente ed i riferimenti normativi abituali per gli operatori interessati.

Per la maggior parte degli articoli del decreto legislativo, quando non si tratta di articoli completamente aggiuntivi, pur essendo le modifiche sostanziali riferite solo ad alcuni commi del testo vigente dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, si è preferito procedere alla completa sostituzione del testo, sia per allineare completamente anche la terminologia e le espressioni redazionali utilizzate, sia per armonizzare maggiormente anche nell'ordine delle disposizioni la struttura della norma legislativa nazionale rispetto a quella della nuova direttiva europea.

D'altra parte la nuova direttiva ha provveduto ad una completa rifusione del testo anche se le modifiche sostanziali rispetto alla precedente analogo direttiva non riguardano tutti gli articoli e, almeno in parte, sono già sostanzialmente intervenute in termini di doverosa applicazione delle innovazioni trasversali introdotte in altri atti dell'ordinamento comunitario e, in particolare, nel Regolamento (CE) n. 765/2008.

## **4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

## **5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle regioni e delle autonomie locali che, in materia, non hanno attribuzioni proprie.

**6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

L'intervento normativo è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

**7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

L'intervento normativo non comporta effetti di rilegificazione essendo la materia già attualmente regolata da un decreto legislativo e restando rinviata a regolamentazione attuativa, e non affrontata in questa sede, la disciplina degli interventi nazionali volti a garantire la sicurezza delle apparecchiature in servizio.

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non risultano iniziative vertenti su materia analoga.

**9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.***

Non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario, anzi adegua l'ordinamento italiano a quello europeo.

**11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla specifica materia. L'adozione tempestiva del provvedimento evita anzi che possa insorgere una eventuale procedura di infrazione per il tardivo recepimento legislativo formale della direttiva.

***12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

***13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

***14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

***15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.***

Non si hanno particolari indicazioni al riguardo considerato che il recepimento della direttiva è in corso pressoché contestualmente anche in altri Paesi europei e che comunque tutti gli Stati sono vincolati al corretto e conforme recepimento della direttiva stessa.

**PARTE III ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

***1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Vengono introdotte nel testo, in ossequio alla disciplina comunitaria, le definizioni necessarie per una piena comprensione delle disposizioni introdotte e per una loro più snella redazione. Sono a tal fine apportate all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, le modifiche alle definizioni necessarie per renderne conforme il testo all'articolo 2 della nuova direttiva.

***2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.***

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

**3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***

Si è fatto largo ricorso a tale tecnica in quanto per il recepimento della Direttiva sono state apportate essenzialmente integrazioni e modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, vigente in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, al fine di mantenere una disciplina unitaria della materia salvaguardando, il più possibile, l'impostazione unitaria della disciplina vigente ed i riferimenti normativi abituali per gli operatori interessati.

Per la maggior parte degli articoli del decreto legislativo, quando non si tratta di articoli completamente aggiuntivi, pur essendo le modifiche sostanziali riferite solo ad alcuni commi del testo vigente dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, si è preferito procedere alla completa sostituzione del testo, sia per allineare completamente anche la terminologia e le espressioni redazionali utilizzate, sia per armonizzare maggiormente anche nell'ordine delle disposizioni la struttura della norma legislativa nazionale rispetto a quella della nuova direttiva europea.

**4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

Non vi sono effetti abrogativi impliciti, bensì è disposta l'abrogazione espressa di alcuni articoli, commi ed allegati del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, e, l'espressa integrale sostituzione di numerosi articoli e parti di articoli del medesimo decreto legislativo con conseguente espressa abrogazione delle disposizioni non riprodotte o modificate in modo sostanziale.

**5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.***

Il testo non introduce norme aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme già abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto a discipline vigenti. Il provvedimento contiene, anzi, in conformità alla direttiva europea da recepire, le opportune disposizioni di carattere transitorio, volte a consentire la messa in servizio di strumenti realizzati sulla base delle disposizioni anteriori e immesse sul mercato anteriormente alla sua entrata in vigore.

**6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Non risultano, oltre quella qui esercitata, altre deleghe aperte sulla materia oggetto dello schema di decreto legislativo in questione. E' normalmente prevista, nel quadro delle disposizioni generali recate dalla legge di delegazione europea 2014 e dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'adozione di un eventuale decreto legislativo correttivo, entro il normale termine decorrente dall'emanazione del presente decreto legislativo.

**7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi.***

Non sono previsto nuovi specifici regolamenti attuativi né altri provvedimenti a contenuto generale.

**8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Sono stati utilizzati dati già in possesso dell'Amministrazione che non ha ritenuto pertanto di commissionarne altri.

## **ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)**

(all. alla direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013 – G.U.12 aprile 2013, n. 86)

### **Titolo:**

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, per l'attuazione della direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.**

**Referente: per il Ministero dello Sviluppo Economico, co-proponente con il Dipartimento Politiche europee, Ufficio Legislativo e Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica.**

### **SEZIONE I: IL CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE**

**A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.**

Il problema da risolvere, le criticità e le esigenze considerate in sede di predisposizione del presente provvedimento nazionale di recepimento sono in generale gli stessi che si è posto il legislatore europeo in sede di adozione della direttiva 2014/31/UE. L'esigenza di procedere con la predetta direttiva 2014/31/UE ad una rifusione delle disposizioni vigenti in materia, nasce dalla constatazione che la precedente analoga direttiva 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 23 aprile 2009, relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, ha subito nel tempo sostanziali modificazioni e dalla necessità di apportare anche nuove modifiche procedendo opportunamente, a fini di chiarezza, alla sua rifusione.

Si è dovuto tener conto degli effetti innovativi connessi al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme generali, applicabili quindi anche per gli strumenti per pesare, in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce norme riguardanti l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE.

Lo stesso si deve considerare, relativamente agli effetti sul quadro normativo europeo in materia di strumenti per pesare, anche della decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce principi generali e disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale, in modo da fornire una base coerente per la revisione o la rifusione di tale normativa.

Nell'insieme, la codificazione delle predette modifiche già in vigore e le nuove modifiche alle disposizioni in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico apportate prima a livello europeo ed ora a livello nazionale sono finalizzate ad affrontare talune criticità ipotizzabili in termini di concorrenza sleale per il rischio di immissione sul mercato di prodotti non certificati o falsamente certificati (con conseguente riduzione della fiducia dei consumatori, svantaggi

competitivi per gli operatori più corretti) e, in particolare, delle criticità emerse nel tempo in termini di non omogenea ed adeguata qualificazione degli organismi di valutazione della conformità (con conseguenti disparità di trattamento e distorsioni della concorrenza per le diverse pratiche di applicazione), ovvero di adeguata tracciabilità della catena della fornitura ai fini della sorveglianza del mercato.

L'intervento normativo affronta tali criticità ribadendo, razionalizzando e consolidando una serie di strumenti, in gran parte già in vigore, che a titolo esemplificativo sono individuabili:

- a) nell'imposizione di obblighi agli importatori e distributori per verificare che gli strumenti rechino il marchio CE, siano accompagnati dai documenti richiesti, e rechino le informazioni di tracciabilità, obblighi ai fabbricanti di fornire informazioni ed istruzioni;
- b) nell'imposizione di obblighi di tracciabilità e, in particolare, dell'obbligo per fabbricanti e importatori di indicare il loro indirizzo sui prodotti e dell'obbligo per ogni operatore della catena di fornitura di essere in grado di fornire alle autorità di sorveglianza, a seconda dei casi, tutte le informazioni utili per l'individuazione dei soggetti da cui hanno acquistato i prodotti in questione e dei soggetti cui hanno fornito i prodotti in questione;
- c) nel rafforzamento dei requisiti di imparzialità e competenza degli organismi notificati (compresi subappaltatori ed affiliati) che svolgono le valutazioni di conformità per i prodotti in questione, e nel rafforzamento dei controlli sulla qualità del lavoro svolto dagli organismi notificati e delle relative valutazioni effettuate dalle autorità competenti per le notifiche.

Per una valutazione di tali aspetti nel contesto economico italiano si tenga conto che gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, ivi incluse le comuni bilance in uso in tutte le attività di vendita a peso, sono prodotti utilizzati sia da parte di utilizzatori professionali per le loro attività (ad esempio da tutti i commercianti che vendono le loro merci a peso, quando non si tratta di prodotti preconfezionati già con l'indicazione del loro peso), per rapporti commerciali fra operatori e soprattutto per rapporti commerciali con i consumatori (stiamo parlando in questo caso della generalità dei consumatori che, per esempio, acquistano prodotti alimentari tagliati e confezionati al momento della vendita), sia da parte dei consumatori stessi, e che nel settore in Italia operano attualmente 45 organismi notificati (erano circa un centinaio fino a pochi mesi fa), che tendenzialmente si ridurranno a 15 mediante la progressiva denotifica di quella parte degli organismi di valutazione a suo tempo istituiti dalle Camere di commercio che non sono in possesso dei più stringenti requisiti ora previsti a tal fine e non hanno intenzione di effettuare gli interventi e gli investimenti necessari ad un loro adeguamento. Quanto ai fabbricati interessati, pur tenendo presente che i dati seguenti includono anche gli strumenti per pesare a funzionamento automatico, che sono oggetto delle disposizioni della direttiva generale sugli strumenti di misura (direttiva 2014/32, che riguarda 10 tipologie diversi di strumenti metrici, non solo per misure di peso, ma anche di volume, ecc.), è utile evidenziare che nel settore operano attualmente più di sessanta imprese rilevanti, con più di 3.200 addetti e con un fatturato in crescita e, al 2015 già di più di 125 milioni di euro.

## **B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.**

Il primo e più importante degli obiettivi generali di lungo termine dell'intervento normativo, realizzato modificando il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, che ha un impatto soprattutto sui suoi destinatari indiretti, è quello di accrescere la tutela dei consumatori e tutelare il pubblico contro il rischio che l'utilizzo di strumenti non conformi, che non garantiscano prestazioni di misura corrette ed affidabili, danneggi i consumatori o comunque la parte più debole nelle transazioni commerciali, ovvero contro il rischio che tale inaffidabilità delle misure danneggi altri interessi pubblici rilevanti rispetto ai quali la correttezza della misura costituisce un presupposto. Sempre fra gli obiettivi generali va considerato quello di migliorare il funzionamento del mercato e

di accrescere la credibilità del marchio CE, eliminando in tal modo i possibili ostacoli anche alla libera e legittima circolazione degli strumenti per pesare italiani ed in generale al corretto svolgimento del mercato europeo in tale settore.

Gli obiettivi specifici di medio termine ed i connessi risultati del provvedimento per i diretti interessati che il provvedimento, in linea con quelli della nuova direttiva europea ed in piena coerenza con il programma di Governo, si propone di conseguire sono quelli di migliorare nel settore la competitività delle imprese e degli organismi notificati che rispettano gli obblighi normativi, come conseguenza del miglioramento della tutela e della sicurezza del mercato dal rischio di immissione e messa in servizio di strumenti non conformi ai requisiti e alle norme applicabili al fine di garantire la correttezza del peso, realizzando, altresì, un'efficace azione di sorveglianza del mercato stesso.

Gli obiettivi operativi a breve termine e più immediati, effetti diretti della realizzazione dell'intervento, consistono nella maggiore qualificazione degli organismi di valutazione della conformità, che diventano "co-protagonisti" nella realizzazione di un mercato corretto, attraverso la maggiore trasparenza delle procedure accreditamento e controllo degli organismi stessi ora prevista; nella tracciabilità più completa della catena di fornitura e commercializzazione; nella maggiore responsabilizzazione degli operatori economici attraverso la loro migliore identificazione e maggiore responsabilizzazione di tutti i soggetti di tale catena.

Le ulteriori modifiche apportate al citato decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, hanno l'obiettivo, infine, di armonizzare gli aspetti formali e di drafting normativo alla disciplina sopravvenuta.

### **C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.**

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi generali sono i seguenti:

indici di variazione dei dati statistici economici di andamento del settore interessato e dei dati statistici relativi a frodi o altri danni ed irregolarità connessi all'utilizzo di strumenti per pesare non conformi e quelli relativi all'attività di controllo di competenza dell'autorità di sorveglianza del mercato (denunce, richiami o ritiri dal mercato di strumenti non conformi).

Per gli obiettivi specifici potranno essere utilizzati come indicatori da un lato i medesimi indici di rilevazione dei casi di ritiro o richiamo di strumenti non conformi e, dall'altro, più in generale, indici di variazione dei dati statistici economici di andamento del settore interessato che consentano di verificare se gli operatori nazionali stanno beneficiando della conseguente situazione di più corretta concorrenza.

Per gli obiettivi operativi più immediati potranno essere utilizzati come indicatori gli eventuali casi di segnalazioni e reclami contro l'attività degli organismi notificati ed i casi di difficoltà di identificazione dell'operatore responsabile in occasione di controlli sugli strumenti nell'ambito della sorveglianza del mercato e, in particolare, di rilevazione di strumenti per pesare non conformi.

Gli indicatori saranno valutati nell'arco temporale di un biennio, acquisendo gli elementi necessari per la predisposizione della VIR.

### **D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.**

Destinatari diretti dell'intervento regolatorio sono, fra i soggetti privati, i produttori, gli importatori ed i distributori di strumenti e gli organismi che ne attestano la conformità, nonché, fra i soggetti pubblici, le amministrazioni competenti in materia di sorveglianza del relativo mercato, e quelle competenti per l'accreditamento e la notifica dei predetti organismi di certificazione.

L'autorità di sorveglianza del mercato è confermata nel Ministero dello sviluppo economico, salvo il ruolo di controllo alle frontiere esterne spettante all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L'autorità di notifica, è confermata nel Ministero dello sviluppo economico con l'esplicitazione della previsione dell'avvalimento dell'accreditamento, già attualmente in uso su base convenzionale. L'accreditamento rientra invece nell'ambito dei compiti attribuiti all'organismo nazionale unico di accreditamento, individuato in ACCREDIA ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.

Destinatari indiretti degli effetti dell'intervento normativo sono gli utilizzatori professionali degli strumenti di misura e, più in generale, tutti i consumatori, interessati alla correttezza ed affidabilità della misura del peso che le nuove norme devono garantire per gli strumenti.

## **SEZIONE II: PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO**

Trattandosi di intervento di modifica di una normativa nazionale per mezzo del recepimento di una direttiva comunitaria caratterizzata, tra l'altro, dall'ampia presenza di formulazioni pressoché vincolanti, le procedure di valutazione e consultazione, nonché di impatto della regolamentazione sono state oggetto di lunga discussione e partecipazione nella fase ascendente della produzione normativa europea, attraverso il coinvolgimento diretto sia delle diverse amministrazioni competenti che dei principali *stakeholders* ai tavoli di concertazione e discussione presso le sedi europee.

Ciò premesso si precisa che, in ogni caso, onde acquisire eventuali ulteriori ed utili osservazioni in merito, le principali linee guida dell'iniziativa sono state da tempo oggetto di confronto anche a livello nazionale con tutti i soggetti interessati, ivi comprese le imprese e le loro associazioni di rappresentanza, nell'ambito di numerosi incontri e convegni anche a carattere seminariale.

Si evidenzia che l'iniziativa normativa di recepimento della direttiva in questione è stata già sottoposta ad una prima valutazione di massima anche delle associazioni dei consumatori rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) - concordemente limitata alla sua impostazione generale considerato che si tratta di un provvedimento sostanzialmente vincolato e per il quale è scontato il forte interesse dei consumatori come destinatari indiretti all'adeguato e rapido recepimento della normativa europea in questione -, e che sul testo sono state svolte da parte della competente Direzione generale del Ministero ulteriori consultazioni informali a livello tecnico con le altre amministrazioni ed enti interessati e con le associazioni di categoria degli operatori coinvolti (organismi di certificazione, produttori, manutentori, ecc.). In particolare lo schema del decreto legislativo di recepimento è stato inviato per eventuali osservazioni nell'ambito di tale valutazione di impatto ad Agenzia delle dogane e dei monopoli, Accredia, Unioncamere, ed alle seguenti associazioni rappresentative delle categorie interessate: AIOCI, Anima ACISM, Assocert, Union, Alpi, Conforma, CISQ, COMUFFICIO, Federutility, ONIT, UNOA.

Non sono emerse in tale ambito di consultazione particolari problemi o criticità pertinenti.

## **SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)**

Trattandosi del recepimento di una direttiva europea, i cui contenuti sono stati già ampiamente concertati in sede comunitaria, non è stata ritenuta percorribile la c.d. opzione zero, in

quanto l'adeguamento della normativa nazionale, fatto salvo l'esercizio delle opzioni ivi presenti, risulta formalmente e di fatto obbligatorio per tutti gli Stati membri, nel termine previsto.

Peraltro l'opzione zero va scartata anche per motivi sostanziali, in quanto il mancato recepimento di queste nuove prescrizioni europee non consentirebbe di conseguire gli obiettivi evidenziati nelle sezioni precedenti e verrebbe a creare un peggioramento del funzionamento del mercato interno e della stessa correttezza dei risultati della misura del peso nell'utilizzo degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

#### **SEZIONE IV: VALUTAZIONI DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO**

Trattandosi del recepimento di una direttiva europea i cui contenuti, come detto, concertati in sede comunitaria, sono sostanzialmente vincolanti per gli Stati membri, non sono state considerate opzioni alternative di intervento, non contemplate dalla disciplina in questione.

Ciò premesso, limitatamente ai pochi aspetti in cui la direttiva stessa garantisce agli Stati membri l'opzione di una scelta tra più alternative, lo schema di provvedimento, ha espressamente individuato le modalità di esercizio, come già indicato in relazione illustrativa e nel seguito riprodotto con riferimento ai relativi articoli della direttiva da recepire.

a) **Articolo articolo 6, paragrafi 6, 7 e 9, articolo 8, paragrafi 3, 4 e 9, articolo 9 paragrafo 2, articolo 14, paragrafo 2:** Tutti i predetti articoli prevedono la possibilità di imporre l'uso di una lingua di facile comprensione per gli utilizzatori o per le autorità di controllo, e quindi la possibilità di imporre l'uso della lingua nazionale, nelle informazioni e nelle documentazioni previste ai fini della libera circolazione degli strumenti di misura in questione e nell'ambito degli obblighi per i fabbricanti, gli importatori ed i distributori, nonché per la traduzione della dichiarazione di conformità UE. Tale opzione, già in parte esercitata prevedendo a tal fine l'uso della lingua italiana già nel vigente decreto legislativo, viene ora confermata ed estesa alle nuove disposizioni introdotte in attuazione della nuova direttiva: i corrispondenti articoli di riferimento nel decreto legislativo di recepimento sono l'articolo 1, comma 1, lettera e) e l'articolo 1, comma 1, lettera h), che introducono o confermano tale previsione nell'articolo 3-ter, commi 6, 7 e 9, nell'articolo 3-quinquies, commi 3, 4 e 9, nell'articolo 3-sexies, comma 2, e nell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo vigente. Il mantenimento e l'estensione di tale opzione linguistica comporta naturalmente un limitato onere per gli operatori interessati a fronte di un indubitabile vantaggio per consumatori ed utilizzatori anche professionali e per le autorità di controllo nell'acquisizione con maggiore rapidità e facilità e senza rischio di errori o equivoci di tutte le informazioni necessarie per i diversi soggetti interessati.

a) **Articolo 20, paragrafo 2:** Prevede, in via sostanzialmente preferenziale, che gli Stati possano decidere che la valutazione ed il controllo ai fini delle procedure di valutazione degli organismi di valutazione della conformità siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento. Tale opzione è stata esercitata all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo di recepimento, introducendo all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo vigente, la previsione del ricorso all'organismo unico italiano di accreditamento, Accredia, in conformità alle scelte operative già effettuate in generale da alcuni anni, e di recente anche per questi specifici strumenti, attraverso l'affidamento ad Accredia di tali compiti da parte dei Ministeri competenti con apposito accordo procedimentale, sulla base delle previsioni contenute nel Regolamento (CE) n. 765/2008, nell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e nei relativi provvedimenti attuativi. Tale scelta del ricorso

all'accREDITAMENTO ha il vantaggio di garantire una maggiore credibilità internazionale degli organismi nazionali di valutazione della conformità (evidente anche nella maggiore rapidità e semplicità della conseguente procedura di notifica) ed una riduzione degli oneri per l'amministrazione, sempre meno sostenibili in condizioni di riduzione di personale e di risorse, senza comportare per contro un aumento significativo degli oneri per gli operatori interessati, chiamati a sostenere oneri tariffari nei confronti dell'organismo di accREDITAMENTO che sono però sostitutivi dei corrispondenti oneri tariffari nei confronti della pubblica amministrazione man mano necessariamente introdotti per gli analoghi compiti di accertamento della conformità e professionalità degli organismi svolto in altri casi direttamente dalla Pubblica amministrazione.

## **SEZIONE V: GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI**

**A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.**

I vantaggi e gli svantaggi connessi al recepimento della direttiva sono stati analizzati nell'impatto della regolamentazione già a livello ascendente (europeo) ed anche in sede di recepimento possono pertanto essere valutati in termini generali sulla base degli effetti correlati o strumentali al mancato conseguimento degli obiettivi già indicati nelle precedenti sezioni della presente relazione. Nella totale assenza della norma di recepimento proposta non si avrebbe pertanto alcun vantaggio per i destinatari diretti ed indiretti della disposizione, mentre, oltre agli effetti negativi sul funzionamento dell'intero mercato europeo per la non conseguita armonizzazione anche per l'Italia delle disposizioni vigenti in questo settore, si avrebbero effetti di incertezza giuridica per gli operatori (potendo la direttiva essere comunque ritenuta dopo la sua scadenza direttamente applicabile), di maggior rischio di presenza di strumenti per pesare non conformi e poco affidabili nel mercato, di minore credibilità dei nostri organismi notificati e di maggiori difficoltà per le autorità competenti per la sorveglianza del mercato.

Per i vantaggi e gli svantaggi delle opzioni esercitate a livello nazionale si rinvia alle considerazioni di cui alla sezione IV.

Le valutazioni acquisite a seguito di consultazione nazionale, come più sopra sintetizzate, hanno ulteriormente verificato l'inesistenza di svantaggi connessi alla regolamentazione adottata, essendo gli oneri connessi al conseguimento ed alla dimostrazione dei requisiti essenziali prescritti per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico proporzionali e più che giustificati rispetto ai connessi vantaggi in termini di affidabilità delle misure di peso per gli utilizzatori e di maggiore concorrenzialità e riduzione dei rischi di responsabilità non solo risarcitorie per le stesse imprese.

Ciò premesso, sebbene l'opzione normativa sia, a monte giustificata, quanto agli effetti, dall'obbligo di recepimento della direttiva, si evidenzia che il principale vantaggio auspicato e perseguito con l'intervento normativo è connesso proprio alla maggiore affidabilità degli strumenti per pesare utilizzati nelle transazioni commerciali per gli utilizzatori e per tutti i consumatori. Più in generale il vantaggio atteso è quello di garantire una maggiore sicurezza dei risultati della misura del peso, per gli operatori commerciali, per gli utilizzatori professionali e per la generalità dei consumatori, rispetto al pericolo derivante dall'immissione sul mercato di attrezzature prive dei requisiti essenziali a tal fine previsti.

Gli oneri posti a carico degli operatori commerciali, relativi in particolare alle procedure per l'apposizione del marchio CE e della marcatura metrologica, sono peraltro già previsti dalla normativa vigente e, come già precisato gli eventuali maggiori costi sono connessi alla maggiore

affidabilità così garantita agli strumenti messi sul mercato e sono compensati dalla conseguente possibilità di legittima circolazione degli strumenti così marcati e dalla maggior fiducia che naturalmente tale sistema di conformità ai predetti requisiti prestazionali genera negli utilizzatori e nel mercato.

**B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.**

Gli effetti dell'opzione prescelta sulle imprese sono favorevoli, in quanto la realizzazione di un mercato corretto e sicuro in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico qualifica gli operatori economici, consentendo ai prodotti nazionali di circolare liberamente e legittimamente nel mercato europeo, e più in generale rendendo i prodotti europei più competitivi sui mercati internazionali, sotto il profilo della qualità e della sicurezza degli stessi. In altre parole gli eventuali maggiori costi connessi alla maggiore affidabilità e sicurezza così garantita sono compensati dalla conseguente possibilità di legittima circolazione degli strumenti per pesare e dalla maggior fiducia che naturalmente tale sistema di conformità ai requisiti prestazionali prescritti genera negli utilizzatori e nel mercato

Ci si attende una maggiore competitività delle imprese e degli organismi notificati nell'adempimento dei loro obblighi in relazione a coloro che aggirano il sistema, nonché un migliore funzionamento del mercato interno, garantendo la parità di trattamento di tutti gli operatori economici, in particolare importatori, distributori ed organismi notificati.

In termini di vantaggi, dunque, la nuova regolamentazione garantirà, un assetto di maggior stabilità e certezza per le imprese che operano nel settore, e la maggiore disponibilità di procedure di valutazione della conformità accessibili e affidabili potrà risultare vantaggiosa in particolare per le micro, piccole e medie imprese, che dispongono di minori risorse finanziarie e di minori competenze interne per garantire direttamente la conformità dei propri prodotti ed affrontare l'incertezza, i costi, e la durata dell'eventuale contenzioso connesso a problemi provocati da strumenti per pesare inaffidabili.

**C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.**

Non sussistono oneri informativi e relativi costi amministrativi introdotti a carico di cittadini.

Quanto alle imprese ed ai professionisti sono sostanzialmente confermati gli oneri informativi verso la pubblica amministrazione e gli obblighi informativi nei confronti degli utilizzatori, già previsti dalla disciplina attualmente vigente in materia e comunque vincolati dall'esigenza di completa e corretta attuazione della direttiva europea da recepire.

**D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.**

Non sussistono condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione della disciplina introdotta con il decreto legislativo di recepimento della direttiva in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico. Le disposizioni connesse all'attività di vigilanza, trattandosi sostanzialmente di conferma di quelle vigenti, non producono alcun nuovo o maggiore impatto sull'organizzazione, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non richiedono nuove risorse amministrative e gestionali.

## **SEZIONE VI: INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE**

L'intervento normativo, in linea con la direttiva che impone a tutti gli Stati membri di adeguarsi al nuovo sistema di garanzia della sicurezza e conformità di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, non incide negativamente sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese. Al contrario, per le ragioni più sopra esposte, garantisce il corretto funzionamento concorrenziale del mercato nel Paese e nell'intera Unione europea, perché garantisce una maggiore sicurezza di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, qualificando gli operatori economici interessati che operano in tutta Europa secondo regole rigorose ed armonizzate e assicurando gli utilizzatori e la generalità dei consumatori per la maggior fiducia che naturalmente tale sistema di conformità ai requisiti prestazionali prescritti genera negli stessi e nel mercato.

## **SEZIONE VII: LE MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE**

### **A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.**

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio, in quanto preposti all'applicazione della modifica normativa, sono, in primo luogo, il Ministero dello sviluppo economico, quale Amministrazione titolare della competenza di autorità di sorveglianza del mercato e di autorità di notifica, nonché l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che condivide tale responsabilità di sorveglianza del mercato relativamente ai controlli alle frontiere.

### **B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.**

Le modifiche alle vigenti disposizioni in materia di conformità degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico non prevedono particolari forme di informazione e pubblicità, se non quelle già previste per la pubblicità legale degli atti normativi e per il recepimento, da parte dei singoli Stati membri, della normativa europea.

Oltre agli istituzionali canali di informazione, in ogni caso, delle stesse verrà data un'ampia notizia e informazione attraverso comunicati stampa e incontri dedicati che risultano già in via di programmazione, nonché attraverso la pubblicazione delle norme stesse e di comunicati esplicativi sui siti internet istituzionali di tutte le amministrazioni responsabili dell'intervento normativo.

### **C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.**

Il Ministero dello sviluppo economico darà attuazione alle disposizioni del decreto legislativo secondo i termini di entrata in vigore e applicazione della direttiva e verificherà la corretta applicazione e gli effetti delle modifiche intervenute alla disciplina di sicurezza e conformità di strumenti per pesare a funzionamento non automatico attraverso il monitoraggio degli indicatori di cui alla Sezione I, lettera C). Tale monitoraggio sarà in concreto operato mediante acquisizione diretta dalle amministrazioni ed uffici competenti dei dati e delle elaborazioni relative a reclami, segnalazioni, interventi di richiamo o ritiro dal mercato, e richiesta di ulteriori informazioni e dati statistici agli enti preposti (Istat, in generale, e sistema delle Camere di commercio, relativamente alle informazioni che possono essere ricavate dal registro delle imprese),

all'Organismo unico nazionale di accreditamento ed alle associazioni di categoria rappresentative degli operatori interessati.

#### **D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio**

L'intervento non prevede meccanismi specifici di revisione, ad eccezione di quelli previsti dalla normativa di delegazione di riferimento (legge 9 luglio 2015 n. 114, Legge di delegazione europea 2014, e legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "*norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*"), secondo cui può essere adottato entro un termine fissato un provvedimento correttivo del primo decreto legislativo.

#### **E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR**

A cura del Ministero dello sviluppo economico verrà elaborata la prescritta relazione della verifica dell'impatto regolatorio, attraverso l'analisi, in termini di incremento/decremento degli indicatori descritti alla sezione 1, lettera C, rispetto all'attività espletata al momento delle modifiche proposte.

\*\*\*\*\*

#### ***Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee***

### **SEZIONE VIII: RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA**

Poiché la direttiva 2014/31/UE, di cui il presente provvedimento è attuazione nel diritto nazionale, costituisce uno strumento essenziale per la realizzazione del mercato interno, le disposizioni recate provvedono ad un'armonizzazione elevata e omogenea per tutti gli Stati dell'Unione, ritenuta necessaria e sufficiente ad accrescere il livello di protezione dei consumatori.

Come già precisato sopra, la Direttiva europea, oggetto di recepimento da parte del presente decreto legislativo, prevede un approccio sostanzialmente di armonizzazione massima.

I livelli minimi di regolazione europea esplicitati nella direttiva oggetto del presente recepimento sono stati rispettati ricorrendo, in alcuni casi, anche alle opzioni esercitate nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, e riportate alla sezione IV della presente relazione, ma in nessun caso sono stati introdotti oneri aggiuntivi per gli utilizzatori e per le imprese non previsti dalla predetta regolazione europea. Per l'analisi puntuale delle disposizioni introdotte nell'esercizio di tali opzioni previste dalla direttiva, quando già non si tratti comunque di opzioni alternative equivalenti e possano comportare un consentito e limitato superamento del livello minimo di attuazione, si rinvia alle considerazioni contenute nella sezione IV.

L'intervento proposto, pertanto, non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla normativa europea.